

COMUNE DI MATERA

Settore Polizia Locale
Ufficio Traffico

Prot. n.46801

Ord. n. 199

Matera, 14.06.2019

Oggetto: provvedimenti temporanei per la disciplina della circolazione stradale sul tratto di strada di competenza comunale ex S.S. 7 dal Km 579+600 al Km 580+750 in occasione del concerto "IL VOLO" che avrà luogo presso la Cava Del Sole il giorno 16 Giugno 2019.

IL DIRIGENTE INCARICATO

Preso atto che:

-con nota inviata in data 11.06.2019 assunta al prot. n. 3816/PL/19 DEL 14.06.2019, l'Amministratore Delegato dello studio EGA Srl, ditta mandataria della RTI concessionaria della "Cava del Sole" ha comunicato che in data 16 giugno 2019 alle ore 21:00 si svolgerà in Arena il concerto del gruppo musicale "IL VOLO";

-con medesima nota si richiedono i servizi di Polizia Stradale sulla ex S.S. 7 all'altezza dell'ingresso dell'Arena a "Cava del Sole"

Preso atto che con la stessa nota si evidenzia che al concerto è previsto un afflusso considerevole di spettatori e di conseguenza si avrà un incremento del traffico veicolare che andrà ad influire sulla viabilità ordinaria;

Visto il Piano di Sicurezza e Gestione degli Eventi -Istruzioni tecnico -operativi per la pianificazione, realizzazione e gestione evento- con il quale l'organizzatore, nonché il responsabile della sicurezza, ha indicato le misure da approntarsi al fine di assicurare la "safety", e "security" per la tutela della pubblica e privata incolumità ed il regolare svolgimento della manifestazione;

Considerato quindi che a tal fine si rende necessario vietare la circolazione veicolare sia sulla ex S.S. 7 – tratto di competenza comunale- tra il Km 579+600 e il Km 580+750 e sia sulla strada comunale di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada "Cristo La Gravinella";

Ritenuto pertanto doversi adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei onde limitare disagi e pericoli per i partecipanti all'evento garantendo, comunque, adeguatezza e fluidità della circolazione veicolare ed emanare un provvedimento di inibizione temporanea del transito e della sosta veicolare sulla ex S.S. 7- tratto di competenza comunale dal Km 579 + 600 al Km 580 + 750, nonché sulla strada "Cristo La Gravinella" per il giorno dell' evento in questione;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 306/Pers. dell' 11.06.2019 con il quale si conferisce temporaneamente la responsabilità del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore del Territorio ing. Felice VICECONTE;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica mobile:

- ***Sospensione temporanea della circolazione veicolare, eccetto residenti, sulla ex S.S. 7, dal Km 579+600 al Km 580+750 –tratto di competenza comunale- , il giorno 16 Giugno 2019, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze connesse all’evento-***
- ***Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulla ex S.S. 7, dal Km. 579+600 al Km. 580+750 –tratto di competenza comunale- il giorno 16 Giugno 2019, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze.***
- ***Istituzione del divieto di transito pedonale e veicolare, eccetto frontisti, sulla strada di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada “Cristo La Gravinella” il giorno 16 Giugno 2019 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze.***

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, quelli di soccorso in servizio di emergenza e i bus navette utilizzate per il trasporto degli spettatori, i veicoli dei residenti e quelli a servizio delle persone diversamente abili per il solo transito.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., ha facoltà di provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e la sua efficacia è subordinata al rilascio di tutti i titoli abilitativi prescritti dalla legge ai fini dello svolgimento della manifestazione.

A titolo informativo si comunica che i veicoli leggeri (autovetture, motocicli) provenienti dalla S.S. 7 (Laterza), dalla SP Santeramo-Matera e da C.da Pantano (Cimitero Comunale), saranno deviati lungo la S.C. S. Vito, quelli pesanti sulla strada comunale Pantano dir. S.S.99.

Mentre quelli provenienti da Metaponto/Potenza compresi i mezzi pesanti e diretti verso Laterza o Santeramo, saranno deviati in direzione Altamura/Bari (S.S. 99).

IL DIRIGENTE INCARICATO
Ing. Felice VICECONTE